



## **REVISIONE PARZIALE DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE**

---

Il 19 ottobre 2010, il Gran Consiglio ha approvato la revisione parziale della legge cantonale sulle imposte (LIG).

Rispetto al messaggio, il Gran Consiglio ha modificato una sola disposizione: nell'art. 64 cpv. 1 LIG non viene ridotta solo l'aliquota massima dell'imposta sulla sostanza all'1,7‰, bensì anche ogni singolo livello tariffario viene ridotto dello 0,1‰. A titolo di novità la tariffa (non indicizzata) è la seguente:

L'imposta sulla sostanza comporta

0,9 ‰	per i primi	fr.	70 000.–,
1,1 ‰	per ulteriori	fr.	42 000.–,
1,4 ‰	per ulteriori	fr.	42 000.–,
1,5 ‰	per ulteriori	fr.	56 000.–,
1,6 ‰	per ulteriori	fr.	70 000.–,
1,85 ‰	per ulteriori	fr.	140 000.–,
2,15 ‰	per ulteriori	fr.	202 000.–,
1,7 ‰	per l'intera sostanza imponibile se questa supera	fr.	622 000.–

Una volta che il termine di referendum sarà scaduto inutilizzato (26 gennaio 2011), il Governo potrà in vigore retroattivamente con effetto al 1° gennaio 2011 diverse disposizioni.

L'art. 3 cpv. 2 LIG (determinazione dei tassi fiscali) entrerà in vigore con effetto al 1° dicembre 2011 affinché nella sessione di dicembre 2011 il Gran Consiglio possa fissare i tassi fiscali per l'anno fiscale 2012 in virtù di questa base legislativa.

Le disposizioni sull'imposta alla fonte andranno poste (in buona parte) in vigore con effetto al 1° gennaio 2013. In questo modo è possibile eseguire il trasferimento della riscossione dell'imposta alla fonte dai comuni al Cantone.